

# COMUNE DI COLCERESA

PROVINCIA DI VICENZA

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI E PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2020

## INDICE

### **TITOLO PRIMO - ALBO**

Art. 1 - Istituzione dell'Albo comunale delle associazioni .....	3
Art. 2 - Iscrizione .....	3
Art. 3 - Cancellazione.....	3

### **TITOLO SECONDO - SOSTEGNI ECONOMICI**

Art. 4 - Forme di sostegno economico.....	4
Art. 5 - Criteri e modalità ' per la concessione di forme di sostegno.....	4
Art. 6 - Richiesta e concessione delle forme di sostegno .....	5
Art. 7 - Rendicontazione .....	5
Art. 8 - Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno.....	5

### **TITOLO TERZO – CONCESSIONI DIVERSE**

Art. 9 - Concessioni diverse .....	5
Art. 10 - Convenzioni.....	6

### **TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 11 - Norme finali.....	6
-----------------------------	---

## **TITOLO PRIMO**

### **ALBO**

#### **Art. 1**

#### **Istituzione dell'albo comunale delle associazioni**

1. Il Comune di Colceresa, in attuazione dell'art. 3 dello Statuto comunale, al fine di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità, istituisce l'albo comunale delle associazioni, di seguito chiamato "Albo".
2. L'amministrazione comunale, con il consenso del soggetto interessato, cura la pubblicazione dell'Albo delle Associazioni sul proprio sito istituzionale.
3. Il registro è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
  - a) Socio-assistenziale e sanitario
  - b) Ambiente, impegno e protezione civile
  - c) Educative e culturali
  - d) Attività sportive e tempo libero

#### **Art. 2**

#### **Iscrizione**

1. Nell'Albo possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
  - non avere fini di lucro e perseguire finalità di interesse collettivo;
  - avere sede in Colceresa oppure essere operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali e/o provinciali;
  - svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
2. Non possono essere iscritti nell'Albo:
  - i partiti politici;
  - le associazioni sindacali, professionali e di categoria.
3. Per l'iscrizione dovrà essere inoltrata la richiesta in carta libera, su modulo predisposto dal Comune, firmata dal legale rappresentante dell'associazione. Alla stessa dovranno essere allegati:
  - una relazione sull'attività svolta;
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - eventuale iscrizione in albi regionali previsti dalla legge;
4. Il responsabile del Servizio competente, accerterà il possesso dei requisiti richiesti e provvederà all'iscrizione all'Albo dei soggetti richiedenti.
5. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'ufficio.
6. L'ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata la rappresentante legale.
7. Ogni associazione iscritta nel registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.

#### **Art.3**

#### **Cancellazione**

1. La cancellazione dall'Albo, con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, avviene:
  - a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
  - b) in caso di perdita accertata dei requisiti, di cui all'art.2;
2. L'Ufficio dà comunicazione motivata della cancellazione all'associazione.

**TITOLO SECONDO**  
**SOSTEGNI ECONOMICI**

**Art. 4**  
**Forme di sostegno economico**

1. Le attività delle associazioni possono essere svolte:
  - in autonomia
  - in collaborazione con il Comune;
  - con il patrocinio del Comune.
2. Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
  - a) erogazione di contributi economici;
  - b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
  - c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali;
  - d) l'inserimento, in appositi spazi, nel sito istituzionale del Comune di notizie riguardanti l'associazione;
3. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Regolamento sull'utilizzo di beni comunali.
4. L'erogazione delle forme di sostegno è approvata dalla Giunta Comunale.
5. I contributi in servizi e/o attrezzature sono concessi dal Responsabile del servizio competente e nel rispetto dei diritti e delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
6. L'iscrizione all'Albo è titolo essenziale per l'erogazione delle forme di sostegno.

**Art. 5**  
**Criteri e modalità' per la concessione di forme di sostegno**

1. La Giunta comunale dispone la concessione dei contributi economici di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:
  - a) attività complessiva annuale della associazione:
    - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta;
    - coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
    - incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
    - rilevanza territoriale dell'attività;
    - grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
  - b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:
    - rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
    - attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
    - valenza e ripercussione territoriale;
    - valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
    - valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
2. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente non potrà superare l'80% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.
3. Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
  - l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
  - l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

**Art. 6**  
**Richiesta e concessione delle forme di sostegno**

1. Le domande devono pervenire al Comune utilizzando il modulo predisposto di norma un mese prima della data di realizzazione della singola iniziativa o entro il 31/10 per l'attività annuale dell'associazione.
2. Per le forme di sostegno in natura, che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni possono essere fatte dai responsabili di area competenti, secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri regolamenti comunali.
3. Per i contributi in denaro la deliberazione può prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.
4. Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta e disciplinato da apposito regolamento, non comporta automaticamente benefici economici e deve essere reso noto al pubblico attraverso i mezzi per la promozione dell'iniziativa.

**Art. 7**  
**Rendicontazione**

1. Alla conclusione dell'attività, l'associazione deve sottoscrivere un apposito modulo, allegando:
  - una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
  - la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci.
2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del servizio competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro sei mesi dalla conclusione all'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione alla pratica. Le pezze giustificative dovranno essere conservate secondo i termini di legge presso la sede dell'associazione ed esibiti su richiesta del comune.
4. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo, risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.
5. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune risiedono esclusivamente sul soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

**Art. 8**  
**Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno**

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
  - a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
  - b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
  - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.

**TITOLO TERZO**

**CONCESSIONI DIVERSE**

**Art. 9**  
**Concessioni spazi**

1. Le concessioni in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dalle vigenti disposizioni.
2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso,

dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **Art. 10 Convenzioni**

1. Le attività dell'organizzazione prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  - la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
  - l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
  - la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
  - l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
  - l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
  - le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
  - l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
  - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
  - gli impegni dell'amministrazione.

La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza.

Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 5 comma 2.

### **TITOLO QUARTO**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 11 Norme finali**

1. Il presente regolamento non si applica:
  - a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
  - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
  - c) per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi a associazioni in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
  - d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.